

Legge regionale 04 maggio 2012 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.

Art. 18

(Attività di controllo)

1. La Giunta regionale esercita il controllo attraverso la preventiva approvazione dei seguenti atti:

- a)** bilancio d'esercizio delle società;
- b)** piano industriale e suoi successivi aggiornamenti;
- c)** modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle società;
- d)** operazioni industriali o commerciali non previste dal piano industriale, che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi sul patrimonio delle società;
- e)** piano annuale del fabbisogno di risorse umane.

2. In sede di approvazione la Giunta regionale può riservarsi, se del caso, di richiedere alle società di apportarvi modifiche o integrazioni.

3. La Giunta regionale definisce le ulteriori modalità di svolgimento del controllo di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento del controllo successivo.